

N. 70/2023 P.U.

Cron. n. 1247/2023
Sent. n. 40/2023
rep. quater. n. 76/2023
Liquidazione controllata ccin. 3/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA**

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rosella Anna **Modarelli**

- Presidente

dott. Caterina **Lazzara**

- Giudice rel./est.

dott. Antonio **Lacatena**

- Giudice

nel procedimento 70/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ORSOLA BRUNO - BRNRSL75L66D643X

- ricorrente -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto da **ORSOLA BRUNO** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente in Foggia, quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- a) la ricorrente riveste la qualità di consumatore difatti, ai sensi dell'art. 1, lett. e) CCII, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali (la ricorrente ha provveduto alla cancellazione della società in cui risultava socia accomandataria nel giugno dell'anno 2015 e provveduto alla cancellazione della società in cui era amministratrice nel 2016; ad oggi risulta assunta a tempo indeterminato presso la Giado Srl.) sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- b) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
 - c) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Susanna Sorrenti, la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - d) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
 - e) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, atteso che le vicissitudini occorse al coniuge che esercitava nel settore dell'edilizia, hanno coinvolto la debitrice per aver garantito crediti concessi alle attività del coniuge, e le richieste di rientro dei predetti istituti hanno inciso sull'attività da questa amministrata tanto da indurla alla cancellazione delle proprie imprese ed a prestare le proprie competenze professionali alle dipendenze della Giado Srl, quale lavoratrice dipendente;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
 - ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
 - ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino all'importo mensile di € 1.000,00 ridotti a € 800,00 in concomitanza con l'introito della 13^a mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ORSOLA BRUNO (cod.fisc BRNRSL75L66D643X)**, nata a Foggia il 26/07/1975 ed ivi residente alla Via Vincenzo Gioberto Km 1;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Susanna Sorrenti;
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito della ricorrente sino alla concorrenza



dell'importo di € 1.000,00 mensili, ridotti a € 800,00 in concomitanza con l'introito della 13^a mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ad eccezione della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 311/2018 del Tribunale di Foggia e della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 52/2020 del Tribunale di Foggia;
- 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le eventuali vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 12/07/2023.

Il Giudice Est.
dott. Caterina Lazzara

Il Presidente
dott. Rosella Anna Modarelli

TRIBUNALE DI FOGGIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Foggia, 19/07/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gaia SALATTO

